

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La V Commissione,

premesso che:

è in atto in Basilicata un'imponente estrazione petrolifera destinata a coprire circa il dieci per cento del fabbisogno energetico nazionale;

l'area interessata presenta, da un lato, un patrimonio ambientale e culturale naturale, dall'altro, un alto tasso di inoccupazione ed una inadeguata dotazione di infrastrutture;

incidono nella zona importanti infrastrutture da completare (solo a titolo di esempio le superstrade « Saurina » e « Tito-Brienza »);

per salvaguardare e valorizzare il naturale patrimonio ambientale dell'area, la legge n. 394 del 1991 ha individuato l'area in parola quale zona protetta, prevedendo l'istituzione del Parco della Val d'Agri-Lagonegrese;

è dunque necessario contemperare l'utilizzo della risorsa energetica e la realizzazione delle infrastrutture con la difesa e la valorizzazione dell'ambiente;

il Governo ha riconosciuto e più volte ribadito l'impegno politico di predisporre una serie di misure a vantaggio dello sviluppo di tale area, da inserire in un protocollo di intesa con le istituzioni regionali e locali, propedeutico ed un accordo di programmazione negoziata;

tale protocollo di intesa, che prevede anche misure di protezione e di monitoraggio ambientale, è stato proposto già da tempo dal ministero del bilancio e della programmazione economica e sottoposto all'Assomineraria, agli altri ministeri interessati e alle istituzioni regionali e locali;

la firma del protocollo segna un innegabile e grave ritardo, causato dal mancato confronto tra i ministeri interessati;

procede, invece, a livello regionale, un positivo dialogo con le società petrolifere per il varo di un accordo bilaterale che accompagnerebbe il protocollo Governo e regioni-enti locali;

è intollerabile che di fronte ad un contributo così rilevante della comunità lucana allo Stato, si assista ad un balletto tra i ministeri del bilancio e della programmazione economica, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ritarda la firma del protocollo e l'avvio positivo della definizione di un armonico progetto di intervento;

l'opinione pubblica manifesta segni comprensibili di disagio e di protesta;

impegna il Governo

a sottoscrivere al più presto il protocollo di intesa con le istituzioni regionali e locali e a procedere, conseguentemente, al varo dell'accordo di programmazione negoziata.

(7-00275) « Boccia, Pittella, Molinari, Domenico Izzo ».

La VIII Commissione,

premesso che:

la legge n. 394 del 1991 ha previsto l'istituzione del Parco della Val di Agri-Lagonegrese;

il termine di scadenza per l'istituzione, fissato al 30 giugno 1996, fu rinviato per garantire la più ampia consultazione democratica;

nell'ultimo anno il confronto di merito tra il ministero dell'ambiente e le istituzioni regionali e locali si è consumato solo molto parzialmente e solo nelle ultime settimane;

il comitato tecnico istituito presso il Ministero dell'ambiente, composto dai rappresentanti del Ministero, della regione e della Comunità montana dell'area interessata, si è riunito solo due volte, nel marzo e nel giugno del 1997, e le prime ipotesi di perimetrazione circolano solo in queste ore;

rimane dunque necessaria la più ampia consultazione degli enti locali e della regione, e, attraverso tali istituzioni, dei cittadini, anche alla luce della particolare necessità di coniugare le esigenze di salvaguardia dell'ambiente con quella di importanti attività economiche in corso e promuovibili nella zona;

l'area, in particolare, prevede un'imponente estrazione petrolifera e sono in atto attività di ricerca e di estrazione;

è in atto un confronto proficuo tra Governo centrale e governo regionale nell'intento di definire un accordo complessivo di equilibrata risoluzione di tutte le questioni emergenti;

impegna il Governo:

ad approvare il decreto di perimetrazione provvisoria del Parco solo dopo l'intesa con la regione Basilicata, che procederà al necessario coinvolgimento delle comunità locali e degli enti territoriali, come è già avvenuto nelle procedure di istituzione del Parco nazionale del Pollino;

ad applicare le norme di salvaguardia solo dopo la costituzione dell'ente di gestione, nel rispetto dei piani paesistici già approvati dalla regione Basilicata.

(7-00276) « Pittella, Domenico Izzo, Molinari, Boccia, Sica ».

La IV Commissione,

premessi che:

l'amministrazione della difesa per l'espletamento di alcuni servizi si rivolge a categorie esterne di assuntori civili invece di provvedervi con proprio personale;

tra questi servizi dati in appalto figura quello di barberia, i cui assuntori sono a tutti gli effetti piccoli artigiani che si trovano per molti versi in condizioni di marcato svantaggio nei confronti dei propri colleghi operanti sul mercato civile, sia in ordine alle condizioni di appalto, sia in ordine alle tariffe applicabili;

con la risoluzione in Commissione 7-00014 del 29 giugno 1994 il Governo era stato impegnato ad emanare nuovi provvedimenti di adeguamento delle condizioni normative di appalto per i servizi di barberia, sartoria e calzoleria, che dovevano prevedere, tra l'altro, l'allungamento dei contratti stessi a nove anni per tutte le categorie di assuntori civili;

invece il decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 1996 ha modificato le condizioni generali di oneri per l'appalto dei servizi di barbiere presso i corpi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica. In particolare è stato disposto che l'appalto assunto da una ditta individuale cessi comunque entro il 31 dicembre dell'anno di compimento da parte dell'appaltatore dell'età prevista dalla legge quale limite massimo dell'attività lavorativa;

ciò travolge anche i contratti di appalto in corso, ancorché stipulati sotto la vigenza della vecchia normativa che ne prevedeva la rinnovabilità ogni quattro anni;

questa nuova normativa, oltre a porre in situazione di difficoltà immediata numerosi appaltatori, ed i loro eventuali dipendenti, crea un delicato problema di parità di condizione con i barbieri che operano sul mercato civile, ai quali nessuna legge impone la cessazione dell'attività con il compimento del sessantacinquesimo anno di età. Infatti il contratto collettivo nazionale per gli aspiranti barbieri prevede che l'operaio vada in pensione al compimento del limite di età, ma non certamente prevede che il titolare di una ditta debba chiudere la propria attività al compimento del sessantacinquesimo anno;

attualmente sono pendenti presso la magistratura amministrativa ricorsi presentati da lavoratori colpiti dalla nuova normativa, e con sensibilità il ministero della difesa ha congelato la loro posizione, concedendo i rinnovi annuali anche oltre il sessantacinquesimo anno di età;

tuttavia sarebbe auspicabile una nuova soluzione in via definitiva al problema, anche tenuto conto del fatto che altre amministrazioni — come ad esempio l'interno — fanno riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1996, cosa che inevitabilmente allarga il numero dei danneggiati;

impegna il Governo

in attesa di una riforma normativa che parifichi questo settore di attività a quello del lavoratore privato, ad assumere provvedimenti urgenti indirizzati a permettere di rinnovare tutti i contratti stipulati fino alla loro naturale scadenza quadriennale da un lato, e dall'altro a permettere alle ditte individuali con contratti in corso che volessero trasformarsi in società di svolgere il proprio contratto con il minimo possibile di formalità.

(7-00277)

« Tassone ».